



# Ministero dei Lavori Pubblici

ISPETTORATO GENERALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE

## IL CAPO DELL'ISPETTORATO

Prot. n° 1824

VISTI gli artt. 45 e 142 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 - Nuovo Codice della Strada;

VISTI gli artt. 192 e 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, come modificato rispettivamente dagli artt. 111 e 197 del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610;

VISTA la domanda in data 6 aprile 1999 con la quale la Ditta ELRAFF S.r.l. con la sede in Via T. Tasso, 46 - Concorezzo (MI) ha chiesto l'approvazione di un misuratore di velocità dei veicoli per l'accertamento di infrazioni ai limiti massimi di velocità, denominato Telelaser ULTRALYTE;

VISTO il voto n. 32 reso nell'adunanza del 1 marzo 2000 con il quale la V° Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta con prescrizioni.

## DECRETA

Art.1 - E' approvato il dispositivo misuratore di velocità denominato "Telelaser ULTRALYTE" prodotto dalla Ditta Eltraff S.r.l. con sede in Via T. Tasso, 46 - Concorezzo (MI) ai sensi e per gli effetti dell'art.192 D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 con la prescrizione che sull'apparecchiatura sia apposta una targhetta che ammonisca circa il divieto di uso improprio dell'apparecchio stesso, quale ad esempio il puntamento del misuratore verso il volto di persone a breve distanza.

Art. 2 - Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale d'uso in lingua italiana nella versione inviata a questo Ispettorato dalla Ditta ELTRAFF S.r.l. in data 23-02-2000.

- Art. 3 - Gli esemplari prodotti e distribuiti dovranno essere conformi al campione depositato presso questo Ministero - Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale - e dovranno, inoltre, riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché del marchio del fabbricante.
- Art. 4 - L'approvazione del dispositivo misuratore di velocità denominato "Telelaser ULTRALYTE" ha validità ventennale a decorrere dalla data del presente decreto.
- Art. 5 - Il secondo esemplare del prototipo dispositivo misuratore di velocità denominato "Telelaser ULTRALYTE", munito della targhetta di identificazione rilasciata da questo Ministero dovrà essere conservato e mantenuto in perfetta efficienza presso la sede della ditta Eltraff S.r.l. per almeno 5 anni dopo la scadenza dell'approvazione.

Roma, 20 marzo 2000

IL CAPO DELL'ISPettorATO  
(Dott. Ing. Pasquale Qialdini)



PER COPIA CONFORME  
IL FUNZIONARIO UNICAMENTE  
(Ing. Corrado Loschiavo)